SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 207

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 3 settembre 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 giugno 1993, n 345.

**Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha modificato il regolamento n. 797/85 e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione, modificato da ultimo dal regolamento CEE della Commissione n. 466 del 27 febbraio 1992;

Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991, modificato dal regolamento n. 281 del 9 aprile 1992, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, in materia di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 10105 del 29 gennaio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 9 aprile 1992, n. 281, è così sostituito:

«4. Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10%, fino ad un massimo di 2 Ha, tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente accertata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie accertata, diminuita, per tutta la durata dell'impegno, della superficie risultata in eccesso; inoltre, qualora siano già stati corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade parzialmente dal regime per le superfici eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8 e 9, salvo che provi che la differenza riscontrata non sia stata originata da colpa o dolo».

Art. 2.

1. L'art. 12, comma 9, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 9 aprile 1992, n. 281, è così sostituito:

«9. Le somme da restituirsi per effetto delle decadenze devono essere recuperate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 giugno 1993

*Il Ministro:* DIANA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
*Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1993*
*Registro n. 11 Agricoltura, foglio n 231*

---

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985.

— Il regolamento CEE n. 2328/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 218 del 6 agosto 1991.

— Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.

— Il regolamento CEE n. 466 del 27 febbraio 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 53/12 del 28 febbraio 1992.

— Il D.M. n. 63/1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991.

— Il D.M. n. 281/1992 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 1992.

— Le decisioni della Commissione CEE vengono notificate allo Stato membro tramite la rappresentanza permanente d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate.

— La legge n. 183/1987 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1987.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota agli articoli 1 e 2*

— Il testo modificato dell'art. 12 del D.M. n. 63/1991 è il seguente:

«Art. 12 (*Controlli e sanzioni*). — 1. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.

2. Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso all'azienda agli agenti incaricati del controllo ed a collaborare, anche attraverso un proprio rappresentante, alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare o far accompagnare i suddetti agenti nell'azienda, provvedendo ad indicare, sotto la propria responsabilità, le particelle sottoposte al regime in conformità con quanto dichiarato in domanda.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'esclusione dall'aiuto, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

4. *Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza non inferiore al 2% od a 20 are e non superiore al 10%, fino ad un massimo di 2 Ha, tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente accertata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie accertata, diminuita, per tutta la durata dell'impegno, della superficie risultata in eccesso, inoltre, qualora siano già stati corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade parzialmente dal regime per le superfici eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8 e 9, salvo che provi che la differenza riscontrata non sia stata originata da colpa o dolo.*

5. Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10% e dei 2 Ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualora siano stati già corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade totalmente dal regime, con gli effetti di cui ai seguenti commi 8 e 9, salvo che possa provare che la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa.

6. Il beneficiario decade totalmente dall'aiuto nel corso dell'impegno:

*a)* se si accerta che la superficie non poteva essere sottoposta al regime per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;

*b)* se si accerta che la superficie oggetto del regime non è stata in realtà ritirata dalla produzione;

*c)* al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, se si accerta che la superficie ritirata è stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiario possa provare che il pascolo sia avvenuto in via abusiva, contro la propria volontà;

*d)* nei casi previsti dai commi 5 e 11 del presente articolo.

7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferiscono solo a parte della superficie oggetto dell'impegno, che non superi nella sua estensione il 10% della superficie del seminativo aziendale sottoposto al regime, con un massimo di due ettari, la decadenza dall'aiuto è limitata alla sola parte interessata dalle irregolarità.

8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente già percepiti per le annualità precedenti, in relazione alle superfici decadute, secondo le modalità precisate al seguente comma 9. Nel caso di decadenza parziale, fino all'avvenuta restituzione dei suddetti importi, la corresponsione del premio viene sospesa per tutta la superficie.

9. *Le somme da restituirsi per effetto delle decadenze devono essere recuperate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero.*

10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non è stato rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche le superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE n. 1272/88, richiamati all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 63/1991, ed i provvedimenti regionali di applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto per la superficie irregolare, nella campagna in corso, subirà una riduzione del 15%.

11. Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controllo effettuato dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.

12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge».

93G0422

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 agosto 1993.

**Determinazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dei criteri in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-*bis*, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro con proprio decreto determina criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati gli intermediari finanziari da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante disposizioni in materia valutaria;

Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente decreto, si intende:

*a)* per «legge», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

*b)* per «elenco speciale», l'elenco di cui all'art. 7, comma 1, della legge;

*c)* per «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma», l'attività di erogazione di crediti per cassa e di firma;

*d)* per «partecipazioni», i diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

*e)* per «asssunzione di partecipazioni», l'attività di acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni. L'attività assume caratteristiche di operatività nei confronti del pubblico nell'ipotesi in cui le assunzioni di partecipazioni in imprese, anche costituende, abbiano carattere temporaneo, siano finalizzate alla alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo nonché al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle aziende partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio e di credito;

*f)* per «intermediazione in cambi», l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra a pronti o a termine nonché l'attività di intermediazione di valuta anche senza assunzione di rischi in proprio,

*g)* per«carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione; per «carte di debito» quelle che svolgono una mera funzione di trasmissione della moneta in quanto il regolamento è contestuale alla transazione

Art. 2.

*Soggetti tenuti all'iscrizione all'elenco speciale*

1. I soggetti da iscrivere nell'elenco speciale sono individuati nell'ambito degli intermediari che hanno per oggetto prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. L'attività deve essere esercitata nei confronti del pubblico; restano esclusi gli intermediari che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Sono comprese le società che erogano credito al consumo anche se nell'ambito dei propri soci.

3 Non sono tenuti all'iscrizione all'elenco speciale gli intermediari nei cui confronti si applica la deroga prevista dall'art. 8, comma 2-*ter*, della legge.

Art. 3.

*Criteri per l'individuazione degli intermediari*

1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari di cui all'art. 2, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia — con le modalità dalla stessa predeterminate, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto — l'iscrizione all'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

2. Sussiste l'obbligo di iscrizione.

*a)* per le società esercenti la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che abbiano:

un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 5, ovvero;

un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 500 miliardi, indipendentemente dal livello di indebitamento;

*b)* per le società esercenti attività di assunzione di partecipazioni che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1;

*c)* per le società esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni e di concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle società partecipate che abbiano:

un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1;

un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 500 miliardi, indipendentemente dal livello di indebitamento;

*d)* per le società esercenti attività di intermediazione in cambi;

*e)* per le società esercenti attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;

*f)* per le società, esercenti una o più delle attività indicate all'art. 2, commi 1 e 2, per le quali ricorrano le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

3. La disposizione di cui al precedente comma 2 non trova applicazione nei confronti.

degli organismi di garanzia collettiva fidi ivi compresi quelli di cui al capo V della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per quanto concerne i soggetti sub *a)*;

dei soggetti esercenti attività di intermediazione di valuta senza assunzione di rischi in proprio, con riferimento ai soggetti sub *d)*,

delle società che svolgono l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito finalizzata esclusivamente ad agevolare la commercializzazione di prodotti e servizi offerti da società del gruppo di appartenenza, per quanto riguarda i soggetti sub *e)*.

Art. 4

*Sussistenza dei criteri*

1 Le condizioni quantitative, di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per l'iscrizione all'elenco speciale vanno accertate con riferimento ai bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi.

2. Il volume di attività finanziaria è determinato dalla somma dei seguenti elementi dell'attivo patrimoniale al netto delle rettifiche di valore:

*a)* cassa e disponibilità;

*b)* crediti verso enti creditizi;

*c)* crediti verso enti finanziari;

*d)* crediti verso clientela;

*e)* obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, ivi compresi i titoli di Stato;

*f)* azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;

*g)* partecipazioni, incluse quelle nei confronti di imprese del gruppo;

*h)* beni dati in locazione finanziaria — per l'importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di locazione finanziaria — e beni in attesa di essere ceduti in locazione finanziaria, compresi quelli in possesso dell'intermediario a seguito della risoluzione di precedenti contratti o del mancato riscatto del bene da parte del locatario;

*i)* immobilizzazioni materiali ad uso funzionale;

*l)* ratei e risconti attivi per interessi maturati;

*m)* crediti di firma (garanzie rilasciate e impegni);

*n)* qualunque altra posta dell'attivo contabile, comprese le operazioni fuori bilancio, relativa all'esercizio di attività di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 356.

3. Per le società che svolgono l'attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* — non congiuntamente con quella di cui alla lettera *b)* — l'elemento di cui al precedente comma 2, lettera *g)*, include unicamente le partecipazioni detenute in enti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché nelle società che svolgono attività strumentali.

4. L'ammontare dell'indebitamento è determinato dalla somma dei debiti contratti e dei finanziamenti in conto capitale.

5. L'ammontare del patrimonio è determinato dalla somma algebrica dei seguenti elementi del passivo dello stato patrimoniale:

*a)* capitale versato o fondo di dotazione;

*b)* sovrapprezzi di emissione;

*c)* riserve:

riserva legale;

riserva per azioni o quote proprie;

riserve statutarie;

riserve di rivalutazione;

altre riserve;

*d)* fondo per rischi finanziari generali;

*e)* utili o perdite a nuovo;

*f)* utile o perdite d'esercizio.

6. Qualora un intermediario esercente attività di concessione di finanziamenti ovvero di assunzione di partecipazioni detenga il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, di un altro intermediario della medesima categoria, l'accertamento — di cui al precedente comma 1 — in capo alla controllante e alla controllata va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento (volume di attività finanziaria, patrimonio e indebitamento) a livello consolidato; la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, comporta l'obbligo di iscrizione in capo sia alla controllante che alla controllata.

7. La perdita di una delle condizioni, indicate all'art. 3, comma 2, che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venir meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad almeno due esercizi chiusi consecutivi.

Art. 5.

*Vigilanza*

1. L'iscrizione all'elenco speciale determina la sottoposizione degli intermediari finanziari alla vigilanza di cui all'art. 7, comma 2, della legge.

2. Gli intermediari iscritti all'elenco speciale che svolgano congiuntamente più attività indicate all'art. 2, commi 1 e 2, si attengono alle istruzioni che verranno emanate dalla Banca d'Italia in relazione alle diverse attività esercitate.

Roma, 27 agosto 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

**93A4900**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 agosto 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Sudbury S.r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del

provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Considerato che il commissario liquidatore della società Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a., con istanza datata 24 marzo 1993 rivolta al tribunale di Padova, ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società Sudbury S.r.l.;

Vista la sentenza n. 148/93 del 24 giugno 1993, depositata in cancelleria in data 24 giugno 1993, con la quale il tribunale di Padova, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Sudbury S.r.l.», con sede legale in Padova, via D. Valeri, 5;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Sudbury S.r.l.» in quanto la società, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Sudbury S.r.l.», con sede in Padova, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Padova al n. 37202, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

dott. Francesco Maria Vicario, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

dott. Mario Taddia, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

*Il Ministro:* SAVONA

93A4895

DECRETO 27 agosto 1993

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Balrog S.r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Considerato che il commissario liquidatore della società Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a., con istanza datata 24 marzo 1993 rivolta al tribunale di Padova, ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società Balrog S.r.l.;

Vista la sentenza n. 152/93 del 24 giugno 1993, depositata in cancelleria in data 24 giugno 1993, con la quale il tribunale di Padova, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Balrog S.r.l.», con sede legale in Padova, via D. Valeri, 5;

Ritenuto pertanto che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Bolrog S.r.l.» in quanto la società, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa:

Decreta:

1. La società «Balrog S.r.l.», con sede legale in Padova, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Padova al n. 36807, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è proposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

dott. Francesco Maria Vicario, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

dott. Mario Taddia, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

*Il Ministro:* SAVONA

**93A4896**

---

DECRETO 27 agosto 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Immobiliare Tito & Francesca S.r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Considerato che il commissario liquidatore della società Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a., con istanza datata 24 marzo 1993 rivolta al tribunale di Padova, ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società «Immobiliare Tito & Francesca S.r.l.»;

Vista la sentenza n. 153/93 del 24 giugno 1993, depositata in cancelleria in data 24 giugno 1993, con la quale il tribunale di Padova, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Immobiliare Tito & Francesca S.r.l.», con sede legale in Padova, via D. Valeri, 5;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Immobiliare Tito & Francesca S.r.l.», in quanto la società, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Immobiliare Tito & Francesca S.r.l.», con sede legale in Padova, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Padova al n. 36805, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

dott. Francesco Maria Vicario, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

dott. Mario Taddia, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

*Il Ministro:* SAVONA

**93A4897**

---

DECRETO 27 agosto 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Acqua Terziana S.r.l.», con sede legale in Udine e sede effettiva in Padova, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Considerato che il commissario liquidatore della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con istanza datata 24 marzo 1993 rivolta al tribunale di Padova, ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società «Acqua Terziana S.r.l.», con sede legale ad Udine e sede effettiva a Padova;

Vista la sentenza n. 151/93 del 24 giugno 1993, depositata in cancelleria in data 24 giugno 1993, con la quale il tribunale di Padova, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Acqua Terziana S.r.l.», con sede legale in Udine, via Molpurgo, 34, e sede effettiva in Padova, via D. Valeri, 5;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Acqua Terziana S.r.l.» in quanto la società, in base alla composizione dei propri organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Acqua Terziana S.r.l.», con sede legale ad Udine e sede effettiva in Padova, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Udine al n. 11245, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

dott. Francesco Maria Vicario, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

dott. Mario Taddia, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

*Il Ministro:* SAVONA

93A4898

DECRETO 30 agosto 1993

**Nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Italia fiduciaria S.p.a.», in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1993, con il quale la società fiduciaria e di revisione «Italia fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura della liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato un collegio di commissari liquidatori nelle persone dei signori: dott. Carlo Rava, dott. Gianluigi Albano. dott. Silverio Ianniello;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, alla nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria e di revisione «Italia fiduciaria S.p.a.»;

Visti gli articoli 40, comma 2, e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria e di revisione «Italia fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, è preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, esperto, con funzioni di presidente;

dott. Marcello Rhodio, nato a Roma il 28 luglio 1957, esperto, membro;

rag. Filiberto Azzoli, nato a Cassino (Frosinone) il 12 gennaio 1940, esperto, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1993

*Il Ministro:* SAVONA

93A4899

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993), **coordinato con la legge di conversione 9 agosto 1993, n. 292** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1993), **recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche un altro comma (il comma 2) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ***(a)***, è sostituito dai seguenti. «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna *delle predette società per azioni devono,* entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ***(b)***, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ***(c)***. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto ***(a)***. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ***(c)***, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto ***(a)***. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.».

---

***(a)*** Il D.L. n. 333/1992 reca «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica». Si trascrive il testo del relativo art. 15, come modificato del presente articolo.

«Art. 15. — 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. *Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni devono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'art. 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'art. 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.* Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente»

L'art. 19 del medesimo decreto così recita.

«Art. 19 — 1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse [trattasi del capo III: v. nota *(a)* all'art 2, *n d.r.*]».

***(b)*** L'art. 11 del D Lgs. n. 88/1992 (attuazione della direttiva n 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è così formulato:

«Art. 11 *(Prima formazione del registro)* — 1 Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8

*a)* coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, è ridotto a cinque anni;

*b)* coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

*c)* coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;

*d)* coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

*e)* coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3 Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14»

***(c)*** Il comma 2 dell'art. 2 della legge n 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) prevede che: «I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa»

## Art. 2.

1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ***(a)***, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 ***(b)***, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. *Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359* ***(a)***, *come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.*

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile ***(c)*** si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. *All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359* ***(a)***, *dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218* ***(d)***,*» sono inserite le seguenti: «previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1* ***(a)***, *si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218* ***(d)***».

6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ***(a)***.

6-*bis*. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare.*

---

***(a)*** Il capo III del D L n 333 1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), articoli 14 - 20, reca norme sulla trasformazione di enti pubblici in società per azioni.

Per il testo dell'art 15 di detto decreto si veda la nota *(a)* all art 1

Il testo dell'art. 18 del medesimo decreto, così come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente·

«Art. 18. — 1 Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 [v. successiva nota *(d)*, *n d.r* ], previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni, il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto. *A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'art. 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'art 3, comma 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218* [v successiva nota *(d)*, *n d r*]»

*(b)* Il testo dell'art. 5 della legge n. 692/1981 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali) è il seguente:

«Art. 5. — L'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, prevista dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, può essere concessa anche agli enti pubblici economici.

La modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro».

Con D.M. 30 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 gennaio 1983, sono state dettate le modalità di attuazione dell'articolo di cui sopra.

*(c)* Si trascrive il testo dell'art. 2362 del codice civile:

«Art. 2362 *(Unico azionista)*. — In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente».

*(d)* La legge n. 218/1990 reca disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico. Il comma 2 dell'art. 3 di detta legge così recita: «Per i medesimi dipendenti [si riferisce ai dipendenti delle società per azioni operanti nel settore del credito sorte dalla trasformazione o da fusioni di enti creditizi, *n.d.r.*] sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza».

## Art. 3

*(Soppresso dalla legge di conversione)*

## Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### APPENDICE

*Con riferimento all'avvertenza*

Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'art. 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'art. 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'art. 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, 20 ottobre 1992, n. 413, 19 dicembre 1992, n. 486, 18 febbraio 1993, n. 37, e 21 aprile 1993, n. 116».

I DD.LL. n. 14/1992, n. 237/1992 e n. 293/1992, recanti misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1992, n. 117 del 21 maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio 1992. Il D.L. n. 345/1992, recante misure urgenti in campo economico e sociale, non è stato convertito in legge perché respinto dalla Camera dei deputati (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 7 agosto 1992). L'art. 8 dei primi tre decreti recava norme in materia di personale dei Monopoli di Stato; l'art. 8 dell'ultimo decreto recava norme sulla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (il relativo testo può essere consultato, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1992, n. 68 del 21 marzo 1992, n. 117 del 21 maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio 1992).

I DD.LL. n. 365/1992, n. 413/1992, n. 486/1992, n. 37/1993 e n. 116/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992, n. 298 del 19 dicembre 1992, n. 40 del 18 febbraio 1993, n. 90 del 19 aprile 1993 e n. 143 del 21 giugno 1993.

93A4879

**Testo del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1993), **coordinato con la legge di conversione 9 agosto 1993, n. 293** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1993), **recante: «Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94». I DD.LL. n. 24/1993 e n. 94/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1993 e n. 130 del 5 giugno 1993.

## Art. 1

1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, **dipendenti dalle imprese del settore della spedizione** internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43 *(a)*, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresì valide, anche ai fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché pervenute agli uffici del lavoro.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.

4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ***(b)***, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ***(c)***, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ***(d)***.

---

***(a)*** L'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D P R 23 gennaio 1973, n 43, è così formulato.

«Art. 127 *(Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali)* — Il Ministro per le finanze può autorizzare enti e privati ad istituire e gestire in località interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro ha facoltà di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalità siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi».

***(b)*** Il testo dell'art 12 della legge n 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente·

«Art. 12 — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. approvato con decreto 30 giugno 1965. n 1124, sono sostituiti dal seguente

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo.

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare,

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare,

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo

La retribuzione come sopra determinata e presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate"»

***(c)*** Il testo dell'art 8, comma 1, del D L n 86 1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente «Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'art 12, n 2), della legge 20 maggio 1975, n 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti»

***(d)*** Il testo dell'art 37 della legge n 88 1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente·

«Art 37 *(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)* 1 È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali"

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato

3 Sono a carico della gestione

*a)* le pensioni sociali di cui all'art 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n 854, e successive modificazioni e integrazioni,

*b)* l'onere delle integrazioni di cui all'art 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222,

*c)* una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n 67 Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica,

*d)* gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria o a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n 1115, 6 agosto 1975, n 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato,

*e)* gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

*f)* l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art 11 della legge 20 marzo 1980, n 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge

4 L'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'art 1 della legge 21 luglio 1965, n 903, i contributi di cui all'art 20 della legge 3 giugno 1975, n 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n 140

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonche delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati»

Art. 2.

1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonché dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 ***(a)***, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ***(b)***.

2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ***(c)***.

3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ***(b)***.Ai fini dell'applicazione di tale legge sono considerate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-bis. *Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236* ***(d)***, *non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del presente decreto.*

---

***(a)*** La legge n 1612/1960, recante riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1961.

***(b)*** La legge n. 223/1991 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, è pubblicata nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.

***(c)*** Il testo dell'art. 1, comma 1, del D L n 384/1992 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) è il seguente: «In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti».

***(d)*** Il testo dell'art 7, comma 7, del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) è il seguente: «Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995»

Art. 3.

1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

2. Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarà rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unità, con prelazione per i soggetti di cui all'articolo 2 nel limite di 1.500 unità. L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda.

Art. 4.

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ***(a)***; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992 ***(b)***, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ***(c)***.

2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.

---

*(a)* Il testo dell'art 25 della legge n 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Art. 25 *(Istituzione di un fondo di rotazione).* — Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un fondo di rotazione

Per la costituzione del fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) e 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n 160, sono ridotte

1) dal 4,45 al 4,15 per cento,
2) dal 4,45 al 4,15 per cento,
3) dal 3,05 al 2,75 per cento,
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n 71 66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n 77/801/CEE del 20 dicembre 1977»

*(b)* Il regolamento CEE n 3904 92, recante misure di adattamento delle professioni degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n L 394 del 31 dicembre 1992 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 17 del 1° marzo 1993.

*(c)* Il testo dell'art. 5 della legge n 183 1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione).* — 1 È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

*a)* le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1,

*b)* le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

*c)* le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare,

*d)* le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n 748»

## Art. 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono indetti concorsi pubblici per esami per la copertura delle vacanze di organico del Ministero delle finanze, nel numero massimo di duemila unità e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358 *(a)*, così ripartite:

*a)* 915 unità nel profilo professionale di assistente tributario, sesta qualifica funzionale;

*b)* 1.085 unità nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale.

2. Ai predetti concorsi possono partecipare, per una sola volta, anche i lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione, aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di ausiliario, con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1° gennaio 1989, nonché il personale amministrativo dipendente dai predetti soggetti in attività dal 1° gennaio 1983. La partecipazione al concorso, in tali casi, prescinde dal requisito del limite di età.

3. Il Ministro delle finanze, con il decreto di indizione dei concorsi, dispone che ai candidati di cui al comma 2, che abbiano riportato almeno l'idoneità nelle prove concorsuali, sia attribuito un punteggio aggiuntivo, non superiore a due punti, in relazione all'anzianità di servizio prestato.

4. I vincitori del concorso provenienti dalle categorie di cui al comma 2 sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni in relazione alle esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione finanziaria ubicati nella provincia in cui hanno prestato servizio, eccettuati gli uffici dipendenti dal dipartimento delle dogane e imposte indirette e quelli

situati nella provincia autonoma di Bolzano. I vincitori che hanno svolto la precedente attività nella provincia autonoma di Bolzano, che non abbiano indicato altra sede di destinazione, sono assegnati dall'amministrazione.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 2 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. Gli stessi soggetti conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

5-bis. *Per i soggetti di cui al comma 2 l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, è sospesa nel momento in cui il lavoratore vincitore del suddetto concorso sia assunto nella pubblica amministrazione e comunque allo scadere del termine di dodici mesi previsto dal comma 3 dell'articolo 1.*

*(a)* La legge n. 358/1991, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1991

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**93A4880**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

**Cambi giornalieri del 2 settembre 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.**

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

*Cambi del giorno 2 settembre 1993*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1600,76 |
| ECU | 1837,67 |
| Marco tedesco | 968,69 |
| Franco francese | 275,35 |
| Lira sterlina | 2399,86 |
| Fiorino olandese | 861,97 |
| Franco belga | 45,057 |
| Peseta spagnola | 11,884 |
| Corona danese | 234,23 |
| Lira irlandese | 2243,63 |
| Dracma greca | 6,847 |
| Escudo portoghese | 9,411 |
| Dollaro canadese | 1207,67 |
| Yen giapponese | 15,130 |
| Franco svizzero | 1101,31 |
| Scellino austriaco | 137,64 |
| Corona norvegese | 222,08 |
| Corona svedese | 195,36 |
| Marco finlandese | 269,94 |
| Dollaro australiano | 1063,71 |

**93A4942**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

L. 1.300